

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 940

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)**

**di concerto col Ministro del tesoro
(DINI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994,
n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo,
spettacolo e sport

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La mancata conversione in legge dei precedenti decreti in materia di riordino delle funzioni del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo rende necessaria una ulteriore reiterazione del provvedimento.

Per quanto attiene alle ragioni e alle finalità del provvedimento d'urgenza, basta richiamarsi alle relazioni ai disegni di legge di conversione dei precedenti decreti-legge nella medesima materia.

Si ricorda cioè che il risultato referendario ha determinato l'esigenza di procedere ad una nuova organizzazione delle funzioni di competenza statale che facevano capo al soppresso Ministero.

Al tempo stesso tale esigenza costituisce un'importante occasione per un ripensamento sulla razionalizzazione e modernizzazione delle strutture amministrative al fine di pervenire ad un assetto organizzativo più aderente alle necessità della società contemporanea.

Sarà senza dubbio necessario procedere ad una valutazione e riflessione sui modelli istituzionali ed organizzativi posti a base dei precedenti e del presente decreto. Tale compito verrà in prima analisi affidato al Parlamento, cui si è ritenuto opportuno sottoporre il testo del precedente decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, senza sostanziali modifiche.

Quindi la riproposizione del testo non sta a significare aprioristica convalida di tutto quanto contenuto nel testo medesimo ma solo esigenza di aprire un dibattito dialettico su una soluzione che nella precedente legislatura riscosse consenso. In questi limiti va inteso il richiamo che appresso si opera ai principi informativi e alla disciplina portati dal provvedimento.

Per quanto riguarda il turismo, già il decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1972, n. 6, di trasferimento di competenze, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, avevano dato vita ad un ampio decentramento di competenze.

In realtà la filosofia del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 era fondamentalmente quella di un ampio trasferimento gestionale alle regioni, accompagnato da un potenziamento della potestà di indirizzo e di coordinamento.

Il decreto-legge di cui si propone la conversione completa il trasferimento di tutte le competenze amministrative e gestionali alle regioni, mentre colloca nella sua sede naturale, e cioè la Presidenza del Consiglio dei ministri, la funzione di indirizzo e di coordinamento.

Mentre non vi sono particolari problemi per un trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), più delicati aspetti presenta l'attribuzione delle competenze che il soppresso Ministero esercitava in materia di spettacolo.

Non si può qui sottacere che larga parte della società moderna chiede un'aggregazione di tutto quel complesso di competenze, ora ripartito fra più Ministeri, che ha come punto di riferimento la tutela, la promozione e il sostegno delle attività artistiche e culturali.

Il Governo condivide questa aspirazione, ma al tempo stesso ritiene che essa debba essere oggetto di un ampio dibattito culturale, politico e sociale.

I tempi di tale dibattito non sono ovviamente compatibili con la necessità di una disciplina delle funzioni statali in materia di spettacolo che eviti un vuoto normativo che inciderebbe pesantemente su un settore che presenta già gravi sintomi di crisi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In via transitoria, in attesa di una diversa soluzione organizzativa si è quindi ritenuto che la soluzione più opportuna fosse imputare le funzioni statali in materia di spettacolo ugualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Peraltro, anche nel settore dello spettacolo si è ritenuta la necessità di un ampio decentramento delle competenze a favore delle regioni, prevedendosi il trasferimento di funzioni per tutta una serie di attività contraddistinte dalla prevalenza del carattere regionale o locale.

Premesse le linee ispiratrici del decreto-legge, si procede ad illustrare il contenuto dei singoli articoli che, rispetto al testo precedente, non presenta se non alcune limitatissime modifiche di carattere tecnico.

L'articolo 1, al comma 1, completa il trasferimento di tutte le funzioni di amministrazione attiva in materia di turismo alle regioni, nonché, al comma 3, trasferisce alle medesime una serie di funzioni amministrative in materia di spettacolo caratterizzate dal preminente carattere ed interesse locale o regionale.

I commi 5 e 6 prevedono poi, rispettivamente, la definizione delle materie trasferite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento alle regioni dei necessari mezzi finanziari a decorrere peraltro dal 31 dicembre 1995, nonché la facoltà del personale del soppresso Ministero di chiedere il trasferimento alle regioni.

Particolare rilievo assume il comma 7, che prevede la futura istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, alimentato con fondi pubblici e privati, destinato al finanziamento delle attività turistiche. Al fine di consentire l'operatività del fondo si è previsto che, in prima applicazione, la sua dotazione finanziaria sia costituita dalle disponibilità derivanti da revoche di contributi erogati in base al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

L'articolo 2 enumera le funzioni residue di competenza dello Stato in materia di

turismo e spettacolo, affidate a due appositi dipartimenti, prevedendosi comunque la piena informazione e partecipazione delle regioni a tutto quanto concerne la politica comunitaria.

Per quanto riguarda lo sport, è invece previsto il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri della vigilanza sul CONI, come pure della competenza per gli interventi speciali di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

L'articolo 3 prevede che l'organizzazione delle funzioni statali attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri abbia luogo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si disciplina poi il riordino degli organi consultivi e degli enti vigilati dal soppresso Ministero, riordino che avrà luogo con lo strumento regolamentare. Per quanto riguarda gli organi consultivi, il regolamento disciplinerà l'attribuzione delle funzioni ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro, circhi e spettacoli viaggianti), ciascuno composto da non più di nove membri.

Si è ritenuto comunque di prevedere la nuova più snella composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano (ETI).

Per quanto riguarda gli enti vigilati nel settore dello spettacolo, si pongono le premesse per un'ampia regionalizzazione o privatizzazione nei limiti in cui ciò non pregiudichi l'esigenza di economicità e funzionalità dell'attività dell'ente.

Per l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in particolare, è previsto che possa avvalersi, per lo svolgimento delle sue funzioni, di strutture nazionali o straniere convenzionate.

L'articolo 4 prevede le modalità di utilizzazione del Fondo per i finanziamenti pubblici al settore dello spettacolo.

L'articolo 5 disciplina il trasferimento del personale del soppresso Ministero in appositi ruoli aggiunti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salve la successiva applicazione delle procedure di mobilità

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'eventuale personale in esubero e, per il personale comandato, la possibilità di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio.

L'articolo 6 detta le necessarie norme transitorie per disciplinare il passaggio delle competenze del soppresso Ministero alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle regioni, ad evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa; a tal fine è espressamente previsto che le norme che disciplinavano l'organizzazione e le procedure, attraverso le quali si esercitavano le funzioni amministrative di competenza del cessato Ministero, continuino ad avere vigore fino alla emanazione dei regolamenti organizzativi.

L'articolo 7 prevede che i criteri per l'adeguamento della disciplina delle camere d'albergo alla normativa vigente nei Paesi dell'Unione europea siano adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con delibera di indirizzo e coordinamento.

L'articolo 8 dispone poi una breve proroga del termine per il pagamento della seconda rata del condono previdenziale relativo alle attività svolte nel settore dello spettacolo nonché la previsione che il pagamento della prima rata del condono è da intendersi sostitutivo della liberatoria da parte degli enti previdenziali.

L'articolo 9 prevede una serie di disposizioni volte ad agevolare l'attività alberghiera; a sanare un errore materiale contenuto nel recente decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, recante interventi urgenti in favore del cinema; a meglio disciplinare il rilascio dell'autorizzazione ad artisti per lo svolgimento di attività autonome; a rendere possibile la utilizzazione di giacenze per la concessione di contributi sugli interessi a favore delle attività teatrali; a disciplinare il periodo transitorio per l'erogazione dei premi di qualità delle opere cinematografiche. Sono infine state previste alcune disposizioni di carattere interpretativo della legge sul cinema e di quella sulla riqualificazione degli esercizi alberghieri.

L'articolo 10, infine, dispone in ordine alla modifica dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, concernente la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il decreto-legge non prevede oneri, in quanto ovviamente l'attività dei dipartimenti istituiti sarà svolta con le strutture, il personale e le risorse finanziarie che facevano capo al soppresso Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, e 30 luglio 1994, n. 477.

Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1994. ()*

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al *referendum* popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo)

1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione centrale dal presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

(*) V., inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1994.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:

a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;

b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in *night club*;

c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, *festival* e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere o interesse locale o regionale.

4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni entro il 31 dicembre 1995 dei necessari mezzi finanziari.

6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche e private da versare ad un apposito capitolo di entrata da riassegnare al Fondo per essere destinata all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica.

8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui al comma 7.

Articolo 2.

*(Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri
in materia di turismo, spettacolo e sport)*

1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti ed organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definizione delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo nel rispetto delle competenze regionali anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali ed alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle regioni e gestione del Fondo unico per lo spettacolo.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, ed al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione

mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

Articolo 3.

(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo)

1. In attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa, fermo restando quanto previsto a riguardo nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 5, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno quattro comitati (musica, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale del film in lingua tedesca da proiettare in provincia di Bolzano è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di funzioni a enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. In attesa del riordino di detti enti, per quanto concerne in particolare l'Ente teatrale italiano, il consiglio di amministrazione è composto, oltre il presidente, da quattro esperti scelti e nominati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il consiglio svolge le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 14 dicembre 1978, n. 836, nonchè quelle attribuite dall'articolo 6 della medesima legge al comitato esecutivo;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici;

d) per il riordino dell'ENIT si procede secondo i principi di cui alla lettera b); l'ENIT può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di altre strutture nazionali e straniere mediante convenzioni.

Articolo 4.

(Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n.182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.

Articolo 5.

(Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, che non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 6, è trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato a decorrere dal 1° luglio 1994 nei ruoli aggiunti dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, separati da quelli della Presidenza stessa e istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, salve le eventuali procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n.118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento nei ruoli di cui al presente comma.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.

Articolo 6.

(Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria)

1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, che abbiano carattere o interesse regionale o locale, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 6, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.

Articolo 7.

(Adeguamento della legislazione in materia igienica per gli alberghi)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

- a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;
- b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;
- c) la disciplina recata dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, in materia di pubblica sicurezza;
- d) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

Articolo 8.

(Condono previdenziale per le attività dello spettacolo)

1. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 31 dicembre 1994. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento della prima rata del condono previdenziale è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

Articolo 9.

(Disposizioni particolari)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d),

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma.».

3. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purchè sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di minore retribuzione, nonchè in termini di cessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

4. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla Autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994».

6. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo,» sono sostituite dalle seguenti: «In aggiunta al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo e nei termini di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo.».

7. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

Articolo 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dai seguenti:

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 comunica all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3-bis. Nei casi di attività condotta in difetto di autorizzazione, trascorsi cinque giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 3, l'autorità amministrativa ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività.

3-ter. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 2, il contravvenuto può uniformarsi alle prescrizioni e regolarizzare la propria attività entro trenta giorni dalla notifica, decorsi i quali, ove persista la violazione di una o più prescrizioni, l'autorità amministrativa ordina con provvedimento motivato la sospensione.».

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - DINI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

